



Berna, febbraio 2022

---

# **Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione**

## **Rapporto sui risultati della consultazione**

---



## Contenuto

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Pareri pervenuti</b> .....	<b>3</b>
2.1	Cantoni .....	3
2.2	Partiti rappresentati nell'Assemblea federale.....	3
2.3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna .....	3
2.4	Associazioni mantello nazionali dell'economia .....	4
2.5	Altre organizzazioni interessate .....	4
2.6	Privati.....	4
<b>3</b>	<b>Valutazione generale</b> .....	<b>4</b>
3.1	Pareri generali dei Cantoni.....	4
3.2	Pareri generali dei partiti .....	5
3.3	Pareri generali delle associazioni mantello nazionali e delle associazioni economiche... 6	
3.4	Pareri generali delle organizzazioni in particolare del settore della formazione e della gioventù .....	7
<b>4</b>	<b>Pareri su singoli articoli, sull'allegato e sul rapporto esplicativo</b> .....	<b>8</b>
4.1	Capitolo 2: Sussidi per programmi della Confederazione.....	8
4.1.1	Articolo 2 Quadro geografico .....	9
4.1.2	Articolo 4 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda .....	10
4.1.3	Articolo 5 Presentazione della domanda.....	10
4.1.4	Articolo 6 Costi forfettari computabili.....	11
4.1.5	Articolo 7 Esame e decisione .....	13
4.1.6	Articolo 8 Presentazione della domanda.....	14
4.1.7	Articolo 9 Costi di progetto computabili.....	14
4.1.8	Articolo 10 Spese per il personale .....	15
4.1.9	Articolo 11 Costi materiali.....	15
4.1.10	Articolo 12 Esame e decisione.....	15
4.2	Capitolo 3: Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione.....	15
4.2.1	Articolo 13 Presentazione della domanda.....	16
4.2.2	Articolo 15 Costi computabili .....	16
4.2.3	Articolo 16 Esame e decisione.....	16
4.3	Capitolo 4: Borse di studio d'eccellenza e sussidi per istituzioni selezionate.....	16
4.3.1	Articolo 17 Borse di studio d'eccellenza.....	16
4.3.2	Articolo 18 Condizioni per l'ottenimento di una borsa di studio .....	17
4.4	Capitolo 5: Sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento.....	17
4.4.1	Articolo 28 Elaborazione di proposte di progetto .....	17
4.5	Capitolo 6: Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris.....	17
4.5.1	Articolo 32 Commissione di selezione .....	17

## **1 Situazione iniziale**

La procedura di consultazione relativa alla revisione totale dell'ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) è stata avviata dal Consiglio federale il 18 giugno 2021 ed è durata fino al 15 ottobre 2021.

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione:

- ✓ tutti i 26 Cantoni e la Conferenza dei Governi cantonali;
- ✓ tutti gli 11 partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- ✓ 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- ✓ 8 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- ✓ 18 altre organizzazioni interessate.

L'apertura della consultazione è stata pubblicata sul Foglio federale il 28 giugno 2021.

## **2 Pareri pervenuti**

In totale sono pervenuti 54 pareri da parte di:

- ✓ 22 Cantoni;
- ✓ 3 partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- ✓ 4 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- ✓ 25 altre organizzazioni interessate, tra cui 3 associazioni economiche, 11 organizzazioni del settore della formazione, 11 organizzazioni del settore giovanile e 1 gruppo di interesse.

2 Cantoni si sono espressi d'intesa con 4 istituzioni e organizzazioni del settore della formazione (v. n. 2.1).

5 partecipanti (Cantone di Sciaffusa, Scienza e gioventù, Olimpiadi della scienza, Fondazione svizzera degli studi e swissfaculty – Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere) hanno comunicato per e-mail di essere favorevoli al progetto, ma non hanno presentato un parere.

Il presente rapporto si basa sui **54** pareri pervenuti.

### **2.1 Cantoni**

I seguenti Cantoni hanno presentato il loro parere:

Zurigo (ZH), Berna (BE), Uri (UR), Svitto (SZ), Obvaldo (OW), Nidvaldo (NW), Glarona (GL), Zugo (ZG), Friburgo (FR), Soletta (SO), Basilea Città (BS), Basilea Campagna (BL), Appenzello Esterno (AR), Appenzello Interno (AI), San Gallo (SG), Grigioni (GR), Argovia (AG), Turgovia (TG), Ticino (TI), Vallese (VS), Neuchâtel (NE) e Giura (JU).

Il Cantone di Zurigo si esprime dopo aver consultato l'Università di Zurigo e le scuole universitarie della Zürcher Fachhochschule, e il Cantone di Friburgo dopo aver consultato la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) e la HES-SO Fribourg (Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale).

### **2.2 Partiti rappresentati nell'Assemblea federale**

I seguenti partiti rappresentati nell'Assemblea federale hanno presentato il loro parere:

PLR. I Liberali Radicali, Unione Democratica di Centro UDC e Partito socialista svizzero PSS.

### **2.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**

L'Unione delle città svizzere ringrazia per l'invito a partecipare alla consultazione, ma per motivi di capacità ha rinunciato a presentare un parere.

## 2.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia

Le seguenti associazioni mantello nazionali dell'economia hanno presentato il loro parere:

economiesuisse – Federazione delle imprese svizzere, Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Unione svizzera degli imprenditori (USI), Unione svizzera dei contadini (USC) e Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera).

## 2.5 Altre organizzazioni interessate

Le seguenti organizzazioni invitate singolarmente hanno presentato il loro parere:

swissuniversities, USU – Unione Svizzera degli e delle universitari-e, SUP Svizzera – Associazione dei diplomati SUP, ODEC – Associazione svizzera delle diplomate e dei diplomati delle scuole specializzate superiori, Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, FSEA – Federazione svizzera per la formazione continua, FSAG – Federazione svizzera delle associazioni giovanili, Movetia – Agenzia svizzera per gli scambi e la mobilità, sostenuta dalla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM).

Le seguenti organizzazioni non invitate singolarmente hanno presentato il loro parere:

Fédération des Entreprises Romandes (FER), HotellerieSuisse, Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS), Consiglio dei PF, Erasmus Student Network Switzerland (ESN), Università di San Gallo – Center for Governance and Culture in Europe, Intermundo – Associazione mantello dello scambio giovanile, SCI Svizzera – Volontariato per la pace, CEVI Schweiz, youngCaritas, Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG), yes – young european swiss, Fondazione villaggio Pestalozzi per bambini (SKP), ICYE – International Culture Youth Exchange, Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù (DOJ), Movimento scout svizzero (MSS), Movimento europeo Svizzera.

## 2.6 Privati

Nessun privato ha presentato un parere.

## 3 Valutazione generale

Nella seguente presentazione dei pareri generali, le associazioni mantello nazionali sono raggruppate per ragioni di contenuto con le associazioni economiche. I pareri generali di Cantoni, partiti, organizzazioni del settore della formazione, organizzazioni del settore giovanile e gruppi d'interesse sono presentati separatamente.

### 3.1 Pareri generali dei Cantoni

**SO, BS, AR, AI e GR** sostengono il progetto e non hanno osservazioni sui singoli articoli. Anche gli altri Cantoni che hanno presentato un parere, **ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, BL, SG, AG, TG, TI, VS, NE e JU**, sostengono in linea di principio l'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza, ma commentano singoli articoli (cfr. n. 4).

**ZH** osserva che la revisione totale crea una base per una politica di promozione sostenibile con una maggiore flessibilità per gli strumenti già esistenti. Inoltre, vorrebbe che l'ordinanza prevedesse un'ulteriore regolamentazione della collaborazione tra gli uffici cantonali per gli scambi e la mobilità e l'agenzia nazionale Movetia, in quanto gli uffici garantiscono l'accesso diretto ai gruppi di destinatari finali. Lo status di partner dell'agenzia nazionale rafforzerebbe la loro posizione e aumenterebbe l'efficienza amministrativa. L'agenzia nazionale potrebbe favorire connessioni più strette tra gli uffici e creare sinergie (p. es. piattaforme web comuni) (cfr. anche **UR, OW, FR, AG** al n. 4.1.4).

Per **BE** è importante mantenere procedure semplici e processi ben collaudati.

Anche **BL** approva la maggiore flessibilità e sottolinea l'importanza dei progetti pedagogici di scambio e delle esperienze di mobilità a tutti i livelli della formazione. In tale contesto ritiene fondamentale includere i Cantoni come partner nel processo di promozione. In quanto parte integrante dell'area trinazionale

abitativa, culturale ed economica, **BL** accoglie con favore l'ordinanza quale base per le attività di vicinato nella pedagogia di scambio.

**GR** apprezza la flessibilità e soprattutto lo sganciamento dai rigidi programmi di formazione europei. Aggiunge che i progetti internazionali e lo scambio con le istituzioni estere sono importanti sia per diversi istituti di formazione del Cantone sia per la promozione economica cantonale.

**TI** formula le sue osservazioni in considerazione della strategia per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni<sup>1</sup>. Altri Cantoni, ossia **ZH, SZ, OW, FR, BL, AG**, fanno riferimento alla stessa strategia e, rifacendosi alla sua visione, suggeriscono che le attività di mobilità vengano promosse per un periodo di tempo più lungo in diversi ambiti formativi. Secondo **ZH** si potrebbero così sviluppare le competenze linguistiche, sociali e tecniche e migliorare le prospettive sul mercato del lavoro. **TI** sottolinea inoltre la rilevanza delle attività in questo settore per la competitività e la capacità innovativa della Svizzera e per la sua integrazione nel contesto europeo.

**NE** ritiene che l'ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF) sia coerente con la legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) e accoglie con favore la revisione totale dell'ordinanza, perché entrambi i testi permetterebbero di approfondire la politica e le cooperazioni in materia di scambi e mobilità stabilite con i partner in Europa e nel mondo. Allo stesso tempo, esprime il timore che il possibile raffreddamento delle relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) dovuto all'interruzione dei negoziati sull'accordo quadro avrà un impatto negativo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi di formazione e ricerca dell'UE. Questo rende più difficile l'accesso ai finanziamenti e la partecipazione allo sviluppo delle cooperazioni. Pur consapevole della complessità del dossier, **NE** confida nel fatto che il dialogo possa proseguire. **VS** sottolinea a sua volta quanto sia importante, in un contesto politico più ampio, riprendere rapidamente i negoziati sui programmi di formazione e ricerca, processo che potrebbe essere facilitato con lo sblocco del secondo contributo all'allargamento.

**UR, OW, ZG, FR, SO, BL, SG, GR** e **AG** approvano l'estensione al settore della formazione professionale ai fini di una prassi di promozione uniforme. **SZ** e **BS** condividono questa valutazione e apprezzano anche la coerenza tra la legge e l'ordinanza che viene a crearsi con la revisione totale dell'OCMIF. In questo modo, la mobilità internazionale per l'apprendimento è regolata al di fuori dei programmi di mobilità internazionale basati sul diritto internazionale, come Erasmus+.

Anche **OW** approva questa soluzione aperta e flessibile, ma nel suo parere ha sottolineato che l'associazione della Svizzera al programma di formazione Erasmus+ 2021–2027 appare indispensabile; di conseguenza sostiene il corrispondente mandato negoziale del Consiglio federale. **NW, FR, AI, SG, VS** e **JU** concordano sulla necessità di una rapida associazione, ritenendo che la flessibilità della soluzione svizzera, per quanto apprezzabile, può sostituire solo in misura molto limitata un programma multilaterale come Erasmus+. **FR** e **SG** ricordano i vantaggi del programma europeo, che fornisce a 33 Paesi un quadro indispensabile, costituito da iniziative congiunte di formazione e ricerca, innovazione nella formazione e nell'insegnamento e scambio di buone pratiche. A loro avviso, la Svizzera potrebbe sfruttare questa rete insostituibile per gestire le sfide future e le esigenze di qualità nel settore della formazione. **FR** rileva poi l'importanza delle cooperazioni tra la Svizzera e i Paesi extraeuropei. Anche **TG** ritiene opportuno puntare all'associazione al programma Erasmus.

**SZ, SO, BS** e **BL** considerano utili le disposizioni più precise per la concessione di borse di studio per le formazioni postuniversitarie.

### 3.2 Pareri generali dei partiti

**PLR, UDC** e **PSS** sostengono in linea di principio l'ordinanza proposta.

**PLR** sottolinea che l'innovazione come motore della nostra prosperità si fonda anche sulla cooperazione internazionale e sulla mobilità. Il fatto che l'OCMIF permetta il finanziamento dei propri programmi è visto positivamente, ma **PLR** fa notare che questi non possono fungere da programmi sostitutivi di «*Erasmus+*» e «*Orizzonte Europa*» e che la piena associazione deve continuare a essere una priorità. **PSS** si esprime nello stesso senso, ritenendo che si debbano necessariamente proseguire gli sforzi volti a una piena associazione a Erasmus+. **PSS** rileva il valore della cooperazione internazionale e della mobilità non solo in termini economici, ma anche in un'ottica culturale e sociale. A suo avviso, è

<sup>1</sup> Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni del novembre 2017 ([Schweizerische Strategie Austausch und Mobilität von Bund und Kantonen vom 2. November 2017 \(edudoc.ch\)](https://www.edudoc.ch/Schweizerische_Strategie_Austausch_und_Mobilitaet_von_Bund_und_Kantonen_vom_2_November_2017))

essenziale che la Confederazione continui a impegnarsi per promuovere le competenze richieste sul mercato del lavoro, sia a livello nazionale che internazionale.

Per **UDC**, invece, sarebbe riprovevole se le istituzioni svizzere della formazione e della ricerca dipendessero unilateralmente dall'UE e dai suoi singoli programmi. Il partito pone l'accento sulle condizioni quadro che, con le nuove basi giuridiche, permettono forme di cooperazione con Paesi terzi nel settore della formazione. È convinto che la mobilità degli studenti possa essere promossa in modo più economico ed efficiente al di fuori dei programmi UE. Assume quindi una posizione critica in merito all'importanza strategica che il Consiglio federale attribuisce alla politica dell'UE per definire la politica formativa svizzera, come si riscontra anche negli importi forfettari elencati nell'allegato, che si basano sulle categorie e sui criteri dei programmi di formazione dell'UE. Accoglie invece con favore il fatto che anche il settore della formazione professionale sia ora integrato nel senso di una prassi di finanziamento uniforme e apprezza i chiarimenti relativi alle borse di studio per la formazione postuniversitaria.

**PLR** e **UDC** si esprimono anche su singoli articoli (cfr. n. 4).

### 3.3 Pareri generali delle associazioni mantello nazionali e delle associazioni economiche

**economiesuisse**, **USAM**, **USI**, **USC**, **SIC Svizzera**, **FER** e **HotellerieSuisse** approvano la revisione totale; sottolineano alcuni aspetti in particolare (**economiesuisse**, **USI**, **USC** e **FER**) o si esprimono anche su singoli articoli (**USAM**, **SIC Svizzera** e **HotellerieSuisse**).

**economiesuisse** considera l'OCMIF uno strumento adeguato per l'attuazione della LCMIF e sottolinea che la piena associazione della Svizzera a Erasmus+ 2021–2027 rimane la massima priorità per quanto possibile, ragionevole e finanziariamente sostenibile. Per garantire la sua prosperità, la Svizzera necessita di un sistema formativo d'eccellenza, che a sua volta beneficia della promozione e del sostegno destinati alla mobilità internazionale e delle cooperazioni con l'estero. Solo così possono essere svolte attività di ricerca e fornite prestazioni innovative di alto livello. **economiesuisse** è favorevole allo sganciamento dei principali strumenti di promozione dai programmi di formazione europei, ma mette in guardia contro i rischi di un approccio individuale, che non può sostituire l'inserimento in reti multilaterali come quella costituita da Erasmus+ 2021–2027. Tale sganciamento è quindi auspicato più che altro come complemento per cooperazioni con Paesi al di fuori dell'Europa in vista di un'associazione a Erasmus+. **FER** esprime un'opinione analoga e sostiene gli sforzi del Consiglio federale per normalizzare le relazioni tra la Svizzera e l'UE. Anche **SIC Svizzera** e **HotellerieSuisse** rilevano l'importanza e la priorità di un'associazione a Erasmus+ 2021–2027, perché una soluzione esclusivamente svizzera non potrebbe sostituire un programma multilaterale.

**USI** rimanda al parere di **economiesuisse** per il settore universitario, mentre per il resto si concentra essenzialmente sulla promozione della cooperazione e della mobilità internazionali nella formazione professionale e in particolare nella formazione professionale superiore. **USAM**, **USC** e **HotellerieSuisse** si associano al suo parere.

**USAM** sostiene in linea di principio la mobilità dei giovani in formazione, ma critica il fatto che il collegamento delle istituzioni promosse con la Svizzera non sia definito come condizione del contributo o che si ponga maggiore enfasi sulla notorietà del sistema duale della formazione professionale e sulla formazione professionale superiore. Ritiene che negli sforzi volti a promuovere le attività di mobilità corrispondenti si tenga troppo poco conto delle preoccupazioni dei partner e delle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) direttamente interessate.

**USI** considera positiva l'estensione alla formazione professionale delle attività di cooperazione internazionale con un valore aggiunto in termini di politica della formazione e, allo stesso tempo, fa notare che questa uniformazione della prassi di promozione non basta per migliorare le cifre sulla mobilità nella formazione professionale. Le strutture della formazione professionale di base, in particolare, rendono difficili simili attività. L'associazione vede un maggior potenziale nei formati di scambio pratico più brevi improntati all'attività professionale nella formazione professionale superiore. **HotellerieSuisse** si esprime nello stesso senso. Ritiene che il potenziale di recupero nella formazione professionale sia più elevato rispetto a quello della formazione generale.

**USC** menziona i molti anni di esperienza della sua divisione Agriprof con programmi di scambio nel settore della formazione professionale. Dal suo punto di vista, le disposizioni previste nell'OCMIF per la presentazione della domanda, i costi forfettari computabili e l'esame della domanda sono facilmente attuabili. Ritiene che il lavoro ben organizzato dell'agenzia Movetia possa incoraggiare altre istituzioni e organizzazioni ad avviare propri programmi di scambio.

### 3.4 Pareri generali delle organizzazioni in particolare del settore della formazione e della gioventù

**ODEC** sostiene la revisione totale nella sua forma attuale e non ha commenti o aggiunte. La presente revisione dell'ordinanza è appoggiata anche da tutte le altre organizzazioni menzionate in questo capitolo, che però evidenziano aspetti diversi o esprimono proposte di cambiamento.

**swissuniversities, USU, SUP Svizzera, FSEA, Movetia, Consiglio dei PF, ESN, FSAG, SCI, yes, SKP e ICYE** tengono in particolare a precisare che la piena associazione al programma di formazione Erasmus+ 2021–2027<sup>2</sup> deve essere per la Svizzera un obiettivo prioritario da realizzare al più presto. **Intermundo** si pronuncia in tal senso a favore di migliori condizioni quadro per l'accesso al programma Erasmus+.

Secondo **Movetia** «Il programma europeo fornisce un quadro unico per la cooperazione in cui le istituzioni di formazione di 33 Paesi coordinano iniziative congiunte di formazione e ricerca, promuovono l'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento e condividono procedure e conoscenze consolidate. Per la maggior parte delle istituzioni e delle organizzazioni svizzere, Erasmus+ è uno strumento e una rete indispensabile per affrontare le sfide future della formazione e rafforzarne la qualità. I Cantoni (CdC, CDPE), una maggioranza del Parlamento e numerosi partecipanti di tutti gli ambiti della formazione e delle attività giovanili extrascolastiche, tra cui il Consiglio dei PF e **swissuniversities**, appoggiano il mandato negoziale del Consiglio federale per questa associazione». **Consiglio dei PF, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, yes, SKP, ICYE, DOJ e MSS** concordano con questa valutazione generale.

È tuttavia accolta con favore la maggiore flessibilità per quanto riguarda gli strumenti di promozione in materia di cooperazione internazionale e mobilità resa possibile dalla revisione totale della legge e dell'ordinanza. Il fatto che le disposizioni si applichino anche al di fuori di un'associazione ai programmi di formazione dell'UE è considerato positivo, anche se **swissuniversities, SUP Svizzera, FSEA, Movetia, ESN, FSAG, SCI, yes, SKP, ICYE e Consiglio dei PF** affermano chiaramente che «una soluzione puramente svizzera può sostituire solo in misura molto limitata un programma multilaterale come Erasmus+ 2021–2027». **FSEA** fa notare che l'attuale status di Paese terzo indebolisce la posizione degli attori svizzeri. In questo contesto, **swissuniversities** sottolinea anche l'interesse delle scuole universitarie svizzere non solo per le attività di mobilità, ma anche per importanti progetti di cooperazione legati alla digitalizzazione dello spazio europeo della formazione e della ricerca.

**ESN** rileva anche che le nuove basi giuridiche favoriscono l'attuazione della strategia per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni.

**LCH** approva inoltre il fatto che l'OCMIF includa esplicitamente la mobilità per l'apprendimento nella formazione professionale e che comprenda sia la mobilità dalla Svizzera verso altri Paesi (*outgoing mobility*) che quella da altri Paesi verso la Svizzera (*incoming mobility*). L'associazione è del parere che la Svizzera debba poter partecipare a programmi di promozione al di fuori dell'Europa, indipendentemente dalla sua associazione a Erasmus+, perché i Paesi anglofoni (USA, Canada, Australia) sono particolarmente interessanti per gli insegnanti. **ESN, FSAG, Intermundo, yes, SKP** si esprimono in modo simile riguardo alla rilevanza dei programmi di scambio con i Paesi extraeuropei (cfr. anche n. 4.1).

**LCH** afferma che le modalità di riconoscimento dell'esperienza acquisita dagli insegnanti in seguito alla partecipazione a programmi di scambio non sono sufficientemente esplicite, per cui si rendono necessari regolamentazioni e accordi ben definiti. Ha inoltre constatato che i documenti non menzionano alcuna valutazione concomitante o finale. Ritiene infine auspicabile la verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle misure.

Alcune organizzazioni dei settori della formazione e della gioventù esprimono riserve sull'avamprogetto; sono d'accordo con la revisione a condizione che determinate disposizioni vengano adattate (v. n. 4). Si tratta di **swissuniversities, USU, SUP Svizzera, LCH, FSEA, Movetia, SSISS, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, youngCaritas, FSPG, yes, SKP, ICYE, DOJ e MSS**.

Anche il **Movimento europeo Svizzera** ha presentato un parere. L'organizzazione si rammarica del fatto che lo sganciamento di numerose disposizioni dai progetti di ricerca e formazione dello spazio UE si sia reso necessario a causa degli sviluppi politici degli ultimi anni. Ritiene che la revisione totale delle basi giuridiche sia la conseguenza diretta di un disorientamento della politica europea del Consiglio federale. Rileva anche che il valore aggiunto dei programmi europei di formazione e ricerca non è

<sup>2</sup> Come quella al programma di ricerca dell'UE «Orizzonte Europa» (Movetia, Consiglio dei PF).

adeguatamente evidenziato nei documenti relativi alla revisione totale della legge e dell'ordinanza. A tale proposito, sottolinea che la domanda da parte degli attori svizzeri per le opportunità di cooperazione in Europa è più elevata rispetto a quella di soluzioni extraeuropee. È dell'opinione che i programmi di formazione e ricerca europei costituiscano la migliore rete possibile per affrontare le sfide future nel settore della formazione e per garantire la qualità e che sarebbe riprovevole non impegnarsi al massimo per raggiungere la piena associazione ai programmi di formazione e ricerca dell'UE. È propenso ad accogliere le cooperazioni con i Paesi al di fuori del programma di formazione dell'UE solo a titolo complementare. Chiede inoltre al Consiglio federale di battersi con decisione, dopo lo sblocco del miliardo di coesione, per l'adesione ai programmi europei Erasmus+, Orizzonte Europa, Creative Europe e Digital Europe, anche se questo sarebbe solo un modo per limitare i danni. A suo avviso, si tratta in definitiva di ripristinare relazioni stabili con l'UE attraverso l'adesione della Svizzera all'Unione europea (UE) o la partecipazione allo Spazio economico europeo (SEE), o almeno di affrontare le questioni istituzionali con un accordo quadro. Il **Movimento europeo Svizzera** si pronuncia chiaramente a favore dell'adesione all'UE a tutela della sovranità, della sicurezza e della prosperità.

#### 4 Pareri su singoli articoli, sull'allegato e sul rapporto esplicativo

Come già illustrato nel capitolo 3, la maggior parte dei partecipanti formula proposte di modifica. Le proposte riguardano i seguenti capitoli o articoli e in parte sottolineano aspetti specifici trattati nel rapporto esplicativo.

##### 4.1 Capitolo 2: Sussidi per programmi della Confederazione

16 partecipanti sono favorevoli al finanziamento della mobilità verso la Svizzera. **NW** nonché **swissuniversities**, **USU**, **Consiglio dei PF**, **Movetia**, **ESN**, **FSAG**, **Intermundo**, **SCI**, **CEVI Schweiz**, **yes**, **SKP**, **ICYE** e **DOJ** sostengono esplicitamente il finanziamento sia della mobilità dalla Svizzera verso altri Paesi sia della mobilità da altri Paesi verso la Svizzera, che considerano fondamentali per la competitività degli istituti di formazione svizzeri in un contesto internazionale, ossia in Europa e nel mondo (cfr. rapporto esplicativo dell'ordinanza, pag. 5). Pongono l'accento sul principio di reciprocità quale componente centrale dei programmi di mobilità e degli scambi nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione e chiedono di tenere in considerazione questo principio imprescindibile e le seguenti argomentazioni. Tale principio è alla base del finanziamento della mobilità internazionale, soprattutto in un contesto di forte concorrenza. Se la Svizzera partecipa al programma di formazione Erasmus+ la reciprocità finanziaria è garantita. In caso contrario, sono necessari finanziamenti diretti per la mobilità in entrata affinché gli istituti di formazione europei possano collaborare con i loro partner in Svizzera, considerato che la maggior parte di essi dispone soltanto dei fondi stanziati nel quadro di Erasmus+. Il principio di reciprocità si applica anche al di fuori dell'Europa, specialmente in Paesi come gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, che sono di particolare interesse per la Svizzera in quanto anglofoni. **AG** accoglie con particolare favore il cofinanziamento della mobilità in entrata, ritenendola una condizione indispensabile per la partecipazione della Svizzera agli scambi europei finché non ci sarà un'associazione al programma di formazione dell'UE Erasmus+. Anche **LCH** approva il finanziamento della mobilità in entrambe le direzioni. **swissuniversities** precisa che il finanziamento della mobilità in entrata promuove il clima internazionale e interculturale delle università svizzere, che per la società e l'economia del 21° secolo è essenziale per consentire agli studenti di prepararsi alle sfide del mercato del lavoro globale. La mancanza di fondi per la mobilità in entrata indebolirebbe l'immagine della Svizzera. **NW**, **USU**, **Movetia**, **ESN**, **FSAG**, **Intermundo**, **SCI**, **CEVI Schweiz**, **yes**, **SKP**, **ICYE** e **DOJ** sottolineano che tutte le istituzioni e organizzazioni svizzere possono avere le stesse opportunità solo se entrambe le forme di mobilità sono finanziate. Questi partecipanti, ad eccezione di **NW**, menzionano anche altri due fattori che considerano di importanza centrale per la Svizzera come destinazione della mobilità. Il finanziamento della mobilità in entrata rafforza la sua attrattiva nonostante l'alto costo della vita e la carenza di corsi in inglese, a cui si preferiscono le lingue nazionali.

Inoltre, **NW** e **AG**, così come **swissuniversities**, **FSEA**, **Movetia**, **ESN**, **FSAG**, **Intermundo**, **SCI**, **CEVI Schweiz**, **FSPG**, **yes**, **SKP**, **ICYE** e **DOJ**, condividono l'idea che si debba promuovere soprattutto la mobilità fisica, ma ritengono importante non escludere in modo così esplicito la promozione della mobilità virtuale alla luce della pandemia di COVID-19 e della sensibilità verso le questioni ambientali (cfr. rapporto esplicativo dell'ordinanza, pag. 7). **FSEA** considera la mobilità virtuale un'opportunità, specialmente per il settore della formazione continua, perché soprattutto nel settore non formale i

corsi di formazione sono spesso concepiti come offerte parallele alla professione che possono essere proposte in forma virtuale. **NW, Movetia, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, yes, SKP, ICYE e DOJ** ritengono inoltre che l'aspetto della mobilità ibrida (*blended mobility*) vada affrontato diversamente, dato che questo tipo di mobilità si basa principalmente sullo scambio e sulla collaborazione virtuale, combinati con la mobilità fisica. Sottolineano che si tratta di nuove forme di mobilità che si sono diffuse in seguito alla pandemia di COVID-19 e alle preoccupazioni ambientali e che di conseguenza non è ancora chiaro quali incentivi debbano essere creati in futuro.

In questo contesto, le suddette parti interessate propongono la seguente modifica a pagina 7 del rapporto esplicativo dell'ordinanza:

*"[...] La mobilità fisica può essere combinata con elementi virtuali (mobilità ibrida/blended mobility), ma la mobilità virtuale non può sostituire la mobilità fisica ~~e non deve essere esplicitamente promossa.~~».*

Anche **OW** si chiede, per le ragioni sopra menzionate, se non vada scelta una formulazione più aperta per quanto riguarda la mobilità virtuale, astenendosi tuttavia dal proporre una modifica. **PLR** vede la digitalizzazione come un mezzo che permette alla società di prepararsi per il futuro. A suo avviso, è incomprensibile e anacronistico escludere esplicitamente dal finanziamento la mobilità virtuale.

#### 4.1.1 Articolo 2 Quadro geografico

**TI** sottolinea che la Brexit sta avendo gravi conseguenze sui progetti di mobilità professionale sostenuti da Movetia. Ricorda ad esempio che il necessario visto d'entrata non viene attualmente rilasciato e che le trattative tra la Svizzera e il Regno Unito non hanno finora avuto successo. Ritiene che questa situazione sia preoccupante perché complica l'acquisizione dell'inglese come lingua straniera, ostacolo che non può essere compensato tramite scambi con altri Paesi come l'Irlanda, Malta o la Scandinavia. Chiede quindi alla Confederazione di creare un proprio programma di cooperazione internazionale con alcuni Paesi extraeuropei come l'Australia, la Nuova Zelanda, il Sudafrica o gli Stati Uniti, conformemente all'articolo 4 lettera b LCMIF.

**UDC** apprezza l'ampiezza del quadro geografico, che rafforza le cooperazioni indipendenti dall'UE. Anche **USAM** considera il quadro geografico adeguatamente ampio.

Dal momento che i programmi della Confederazione sono incentrati sui Paesi che partecipano al programma dell'UE in materia di formazione, sugli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sui candidati all'adesione all'OCSE e i principali partner dell'OCSE nonché su altri Paesi, purché le attività siano conformi allo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione secondo l'articolo 1 LCMIF, **USU** invita a riflettere sulle seguenti considerazioni: dal suo punto di vista, non c'è motivo di sottoporre solo la categoria «altri Paesi» alla restrizione secondo cui le cooperazioni con Paesi non appartenenti alle altre due categorie devono essere conformi allo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione ai sensi dell'articolo 1 LCMIF. Teme infatti che alcuni Stati membri, candidati all'adesione o partner chiave dell'OCSE non adempiano questa condizione ma possano comunque essere finanziati nel quadro dei programmi della Confederazione sulla base dell'articolo 2 capoverso 2 OCMIF. **USU** critica inoltre il fatto che la selezione dei Paesi sembri manifestamente basarsi su considerazioni politiche ed economiche. A suo avviso, la selezione dei Paesi dovrebbe derivare dal contributo fornito secondo l'articolo 1 LCMIF ed essere dettata essenzialmente dalla qualità del loro sistema formativo, dagli interessi degli attori e degli studenti in Svizzera, così come dalla qualità del panorama accademico.

Propone di conseguenza una **reformulazione dell'articolo 2**:

<sup>1</sup> *Il quadro geografico dei programmi avviati dalla Confederazione di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b LCMIF (programmi della Confederazione) è stabilito conformemente alle priorità della Svizzera in materia di cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (settore ERI).*

<sup>2</sup> *I programmi della Confederazione sono incentrati in particolare sui Paesi che partecipano al programma dell'Unione europea in materia di formazione, sugli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sui candidati all'adesione all'OCSE e sui principali partner dell'OCSE., ~~nonché su altri Paesi, purché-~~ Le attività siano **devono essere** conformi allo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione secondo l'articolo 1 LCMIF.*

#### 4.1.2 Articolo 4 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda

**USAM** ritiene che l'elenco delle istituzioni e organizzazioni che hanno diritto ai sussidi sia esauriente.

Secondo **24** partecipanti alla consultazione la specifica «in particolare» è invece insufficiente. Propongono quindi di citare esplicitamente altre istituzioni e organizzazioni o di elencare un'ulteriore categoria in analogia con l'articolo 14 lettera b. I pareri sono i seguenti:

**UR, SZ, OW, AG, TI, NE** sottolineano che essi stessi o determinati servizi cantonali possono presentare a loro volta domanda di sussidio per la promozione della mobilità internazionale per l'apprendimento o per cooperazioni internazionali tra istituzioni e organizzazioni e pertanto devono esplicitamente figurare tra i soggetti citati all'articolo 4. **FR** e **JU** propongono di aggiungere una lettera, analoga a quella dell'articolo 14 lettera b che, oltre ai Cantoni e ai servizi cantonali, preveda anche una categoria più ampia legittimata a presentare domanda, ossia «*altre istituzioni e organizzazioni che svolgono attività rilevanti per il settore ERI*».

La stessa proposta è stata presentata dalle seguenti **14** organizzazioni: **SIC Svizzera, LCH, FSEA, Movetia, SSISS, ESN, Intermundo, FSAG, SCI, CEVI Schweiz, yes, SKP, ICYE, DOJ.**

**USU** e **FSPG** aggiungerebbero la categoria delle «*istituzioni e organizzazioni con sede in Svizzera o all'estero che svolgono attività rilevanti per il settore ERI*» come legittimata a presentare domanda.

In sintesi risulta la seguente proposta di modifica relativa all'articolo 4:

*Possono presentare domanda in particolare le seguenti istituzioni e organizzazioni del settore della formazione con sede in Svizzera:*

- a. *le scuole dell'obbligo;*
- b. *le scuole professionali;*
- c. *le organizzazioni del mondo del lavoro;*
- d. *le scuole di cultura generale del livello secondario II;*
- e. *le scuole specializzate superiori;*
- f. *le scuole universitarie;*
- g. *le istituzioni e le organizzazioni della formazione non formale che propongono offerte di formazione continua;*
- h. *le organizzazioni che propongono attività giovanili extrascolastiche;*
- i. *altre istituzioni e organizzazioni (con sede in Svizzera o all'estero) che svolgono attività rilevanti per il settore ERI.*

**VS** e **swissuniversities** fanno inoltre notare che il commento nel rapporto esplicativo per quanto riguarda la formazione continua come strumento dell'ordinanza non è chiaro. L'articolo 2 LCMIF cita esplicitamente la formazione continua, ma il rapporto esplicativo sembra loro mettere l'accento sulla formazione formale, cosa che ritengono problematica, perché anche le scuole universitarie propongono formazioni continue (CAS/DAS/MAS).

#### 4.1.3 Articolo 5 Presentazione della domanda

**TI** ricorda che, secondo la visione presentata nella strategia svizzera per gli scambi e la mobilità, tutti i giovani devono partecipare almeno una volta, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, a un'attività di scambio. In base alla sua esperienza, i giovani beneficiano di queste attività in particolare al termine della formazione o ottengono l'autorizzazione della struttura formativa soltanto in quel momento. L'articolo 3 lettera a numero 1 LCMIF cita genericamente la mobilità delle persone in formazione. **TI** propone pertanto di modificare l'**articolo 5 capoverso 1** nel modo seguente:

*<sup>1</sup> La domanda di sussidio per la promozione della mobilità internazionale per l'apprendimento, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, presso istituzioni formative, imprese, associazioni senza fini di lucro e associazioni giovanili, deve essere presentata all'agenzia nazionale.<sup>3</sup>*

<sup>3</sup> Formulazione precisa di TI: «Una richiesta di finanziamento per un'attività di mobilità internazionale ai fini di formazione, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, presso istituzioni formative, imprese, associazioni senza fini di lucro e associazioni giovanili, deve essere depositata presso l'agenzia nazionale.» Nel presente rapporto viene citata la versione italiana dell'OCMIF della Confederazione.

#### 4.1.4 Articolo 6 Costi forfettari computabili

Per quanto riguarda i costi forfettari per mobilità a favore delle organizzazioni della mobilità internazionale per l'apprendimento (cpv. 1 lett. a; all. n. 1.3 «*Scuole universitarie*»), **ZH** fa notare che il sussidio può variare notevolmente a seconda dell'andamento delle attività di mobilità. Il versamento di sussidi di base per questi costi overhead secondo il numero di mobilità effettivamente avvenute negli ultimi tre o quattro anni consentirebbe di assicurare una maggiore sicurezza di pianificazione per le scuole universitarie.

Dato che i tipi di sussidi per la mobilità internazionale per l'apprendimento si basano sugli importi forfettari del programma di formazione dell'UE Erasmus+, **ZH** propone inoltre di tener conto degli ultimi sviluppi di quest'ultimo modificando il numero 2.3 dell'allegato («*Scuole universitarie*»). Si tratterebbe, da un lato, di aggiungere la categoria «*dottorandi*» e, dall'altro, di menzionare il nuovo formato di programma «*soggiorni brevi di 5-30 giorni*» (eventualmente in combinazione con la mobilità virtuale).

**ZH** osserva inoltre che non sono considerati gli incentivi finanziari per viaggiare in maniera sostenibile, come quelli che vengono creati nel programma di formazione dell'UE Erasmus+ o nell'attuale Swiss-European Mobility Programme (SEMP) mediante sovvenzioni a studenti, e propone di esaminare questa possibilità. Lo ritiene opportuno perché per gli studenti non vale la regola delle sovvenzioni per le spese di viaggio (cfr. cpv. 1 lett. b n. 2) e l'esempio presentato nel rapporto esplicativo riguardante l'acquisto di un biglietto del treno non è realistico.

**BE** propone di sostituire nell'allegato, ai numeri 1.1, 2.1 e 4, la categoria «*Formazione scolastica*» con «*Formazione nella scuola dell'obbligo e nelle scuole medie superiori*», perché altrimenti vi è il rischio che per formazione scolastica si intenda la formazione nella scuola dell'obbligo. Nell'allegato, alla categoria «*Scuole universitarie*» nei numeri 1.3 e 2.3, andrebbero aggiunte le «*Scuole specializzate superiori*», che a loro volta hanno diritto ai sussidi. Suggestisce inoltre di menzionare, in relazione agli importi forfettari per la formazione professionale (n. 2.2 dell'allegato), anche la categoria dei «*formatori*», visto che nel rapporto esplicativo sono esplicitamente citati a pagina 7.

In merito al capoverso 2, **UR, OW, FR, AG** e **TI** chiedono che per quanto riguarda l'allocazione delle risorse venga disciplinata meglio la collaborazione tra i servizi cantonali e l'agenzia Movetia. Sarebbe così possibile assicurare l'accesso diretto ai gruppi di destinatari, centralizzare le domande e promuovere una maggiore interconnessione tra i servizi.

Nell'ottica della visione presentata nella strategia per gli scambi e la mobilità di Confederazione e Cantoni, secondo **ZH** sarebbe opportuno prevedere, oltre a forfait giornalieri, anche forfait mensili per la formazione professionale e per le scuole medie superiori; **UR, SZ, OW, FR, BL, AG** e **TI** si esprimono in tal senso per la formazione professionale. **SG** ritiene che nell'OCMIF i costi forfettari andrebbero disciplinati anche per gli scambi della durata di alcuni mesi (cfr. n. 3.1).

**FR** e **LCH** approvano il fatto che per le persone disabili siano previsti sussidi supplementari.

**NE** accoglie invece con favore il fatto che gli importi forfettari si basino sulla prassi attuale tenendo conto del contesto di Erasmus+; non comprende però da che cosa siano motivate le differenze degli importi forfettari tra i vari ambiti della formazione e chiede una breve motivazione a questo riguardo. **NE** segnala inoltre due errori redazionali nella versione francese.

Per **VS** non è spiegato in maniera abbastanza chiara su quali basi sono determinati i forfait. Propone di considerare la possibilità di evitare del tutto di definire importi forfettari perché in questo modo si tiene meglio conto dei singoli progetti.

Come **ZH**, **swissuniversities** ritiene che nell'ordinanza manchino gli incentivi che potrebbero essere creati finanziando la mobilità sostenibile (*green mobility*) mediante i corrispondenti forfait e sottolinea che questo aspetto manca, pur essendone stata più volte evidenziata l'importanza nell'attuale messaggio ERI (messaggio ERI 2021–2024: pagg. 3297 e 3298)<sup>4</sup>. Propone di tenere conto anche nella presente ordinanza di questo strumento, già noto nel quadro del programma Erasmus+ 2021–2027. **UDC** ha invece una posizione critica nei confronti della promozione della sostenibilità ecologica nelle modalità previste all'articolo 11 capoverso 3.

**UDC** accoglie comunque favorevolmente gli importi forfettari perché consentono di tenere a un livello basso i costi di elaborazione. A suo avviso è inoltre sensato che le spese di viaggio vengano rimborsate soltanto se si può partire dal presupposto che non siano coperte dall'importo forfettario di base.

<sup>4</sup> FF 2020 3295

**USU** approva, da un lato, il fatto che siano fissati importi forfettari sia per l'organizzazione di attività di mobilità che per la mobilità stessa e, dall'altro, che il DEFR possa se necessario modificare l'allegato, per esempio in base all'evoluzione del costo della vita nelle destinazioni in cui si svolgono le attività di mobilità previste.

**USU** e altri partecipanti, in particolare del settore giovanile – **SIC Svizzera, Movetia, ESN, Intermundo, FSAG, SCI, CEVI Schweiz, youngCaritas, FSPG, yes, SKP, ICYE, DOJ, e MSS** – nonché **NW** e **FR** fanno notare che l'allegato secondo l'articolo 6 capoverso 3 andrebbe modificato per quanto riguarda la gioventù (n. 1.4 e 2.4) o la formazione degli adulti (n. 2.5), perché altrimenti le istituzioni svizzere sarebbero svantaggiate o verrebbe resa impossibile la realizzazione di progetti futuri.

A loro avviso le categorie «*incontri tra giovani*», «*attività di partecipazione dei giovani*» e «*progetti di mobilità*» menzionate nell'avamprogetto al numero 1.4 possono essere riunite perché nel programma Erasmus+ per queste categorie si applica lo stesso importo forfettario di 125–200 franchi per mobilità e attività. Nel settore «*gioventù*» gli importi forfettari per le singole persone non vanno indicati al numero 1.4 ma al numero 2.4 e adattati. Mancano gli importi forfettari giornalieri per le attività nel settore giovanile ed è menzionato soltanto il caso particolare dell'indennità per i volontari. Gli importi forfettari per le singole persone, inoltre, non si distinguono per la durata della mobilità: a essere determinante è lo status della persona. Di conseguenza gli importi forfettari per i giovani sono più bassi di quelli previsti per gli animatori. Questo analogamente agli importi forfettari nella formazione scolastica e nella formazione professionale. Gli importi forfettari contenuti nell'avamprogetto non corrispondono poi alle prescrizioni attuali del programma europeo. E infine, erroneamente, la categoria giovani non è citata al numero 4.

Gli stessi **16** partecipanti e **FSEA** fanno anche notare che mancano gli importi forfettari giornalieri per le persone da formare nella formazione degli adulti. Dato che Erasmus+ prevede questa possibilità, **FSEA** chiede che l'importo forfettario venga inserito con la dicitura «*per ogni persona da formare nella formazione degli adulti e al giorno: 30–150 franchi*» affinché non siano svantaggiate le istituzioni svizzere che propongono offerte nell'ambito della formazione continua. Anche **JU** si esprime in tal senso.

Vengono quindi proposte le seguenti modifiche:

#### **Articolo 6 capoverso 3 Allegato**

#### **1. Importi forfettari per l'organizzazione di attività di mobilità internazionale per l'apprendimento di gruppi o di singole persone (costi generali)(art. 6 cpv. 1<sup>5</sup> lett. a n. 1–3)**

##### **1.4 Gioventù**

<del>Incontri tra giovani e attività di partecipazione dei giovani, Per mobilità e attività</del>	125–200
<del>Mobilità di singole persone, da 14 a 59 giorni, per mobilità e giorno</del>	21–30
<del>Mobilità di singole persone, da 2 mesi a un anno, per mobilità e mese</del>	600–850
<del>Progetti di mobilità per animatori giovanili, per mobilità e attività</del>	100

#### **2. Importi forfettari per singole persone (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 1)**

##### **2.4 Gioventù**

<del>Giovani, per persona al giorno (Mobilità di singole persone, da 14 a 59 giorni, per persona e giorno)</del>	24–63 (3–8)
<del>Animatori giovanili, per persona al giorno (Mobilità di singole persone, da 2 mesi a un anno, per persona e mese)</del>	57–93 (75–190)

##### **2.5 Formazione degli adulti**

<del>Per persona da formare nella formazione degli adulti al giorno</del>	30–150
<del>Per formatore di adulti al giorno</del>	120–192

<sup>5</sup> **NW** ha fatto notare che questa parte era stata tralasciata nell'avamprogetto. Il testo viene modificato di conseguenza.

#### 4. Importi forfettari supplementari (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 3)

Ambiti formazione scolastica, formazione professionale, e formazione degli adulti e gioventù: corsi di lingua prima della mobilità per persona	190–250
Ambiti formazione scolastica, formazione professionale, e formazione degli adulti e gioventù: corsi di lingua durante la mobilità per 10 giorni al massimo per persona	100–1000

Per **USU**, nelle spese forfettarie per i viaggi all'interno dell'Europa manca inoltre la distinzione tra i mezzi di trasporto e il loro impatto sul clima. Per tener conto di questo aspetto e rafforzare nel contempo la competitività dei mezzi di trasporto sostenibili, propone la modifica seguente:

#### 3. Importi forfettari per singole persone (spese di viaggio) (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2)

Tutti gli ambiti ad eccezione della mobilità di studenti delle scuole universitarie: viaggi in Europa in aereo e per persona	400250–350500
Tutti gli ambiti ad eccezione della mobilità di studenti delle scuole universitarie: viaggi in Europa con mezzi di trasporto verdi e per persona	500–600

#### 4.1.5 Articolo 7 Esame e decisione

**NW, SIC Svizzera, Movetia, USU, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, yes, SKP, ICYE e DOJ** sottolineano nel loro parere relativo al capoverso 1 che, in un esame della governance effettuato nel 2019, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha constatato l'inconciliabilità della forma organizzativa di diritto privato di Movetia con i principi di governance della Confederazione. Il CDF ha di conseguenza invitato il DEFR a prendere in considerazione per Movetia una nuova struttura giuridica «che conferisca una maggiore autonomia all'agenzia nazionale e le dia la possibilità di decidere direttamente in merito alle domande presentate. Lo scopo è di rispettare i principi del governo responsabile, ma anche di assicurare il funzionamento efficace ed efficiente del sistema, evitando così di moltiplicare i piani decisionali»; è quanto si legge nella presa di posizione di Movetia, che rimanda alla sezione 3 articolo 6 capoverso 2 LCMIF «La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione può delegare l'assegnazione dei sussidi all'agenzia nazionale». La stessa non comprende quindi perché questa disposizione non sia stata considerata nell'avamprogetto dell'ordinanza. **JU** appoggia la posizione di Movetia.

**USU** accoglierebbe con favore questa ipotesi: tenendo conto della disposizione della LCMIF si potrebbe sfruttare l'esperienza dell'agenzia nazionale nell'ambito della mobilità. La semplificazione dei processi costituirebbe una soluzione conveniente dal punto di vista dei costi amministrativi e consentirebbe così di attribuire più risorse alla promozione della mobilità, aggiunge.

**PLR** ritiene che, ai fini di una maggiore efficienza in termini di costi e di uno snellimento della burocrazia, all'agenzia nazionale andrebbe conferita anche la competenza decisionale oltre che quella di esaminare le domande. Anche **FR, swissuniversities, SUP Svizzera e FSEA** accoglierebbero con favore la semplificazione dei processi.

**14<sup>6</sup>** dei **18** partecipanti citati propongono di modificare il capoverso 1 dell'articolo 7 nel modo seguente:

<sup>1</sup> L'agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) per decisione. ~~Quest'ultima si pronuncia mediante decisione.~~ *La SEFRI può delegare la competenza decisionale all'agenzia nazionale.*

**FSEA** propone inoltre di fare a meno della disposizione potestativa e di riformulare il capoverso 1 dell'articolo 7 come segue:

<sup>1</sup> L'agenzia nazionale esamina le domande e *decide sulla concessione dei sussidi.* ~~Le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest'ultima si pronuncia mediante decisione.~~

**UR, SZ, OW, GL, FR, AG e TI** fanno inoltre notare, in merito ai capoversi 2 e 3, che la formulazione nell'ordinanza avvantaggia ambiti della formazione che sono già attivi nel campo della mobilità. Bisogna evitare che vengano a crearsi delle disparità.

<sup>6</sup> NW, JU, SIC Svizzera, Movetia, USU, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, yes, SKP, ICYE e DOJ

**swissuniversities, USU, Movetia, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, yes, SKP, ICYE e DOJ** esprimono timori simili. Da un lato, la disposizione del capoverso 2 si riferisce soltanto alle domande presentate nell'ambito di un sistema di accreditamento. L'affidabilità e la qualità dell'istituzione sono già garantite e di conseguenza non viene effettuato un esame delle singole domande. Dall'altro, viene però tenuto conto solo delle prestazioni precedenti di un ambito formativo. Manca il potenziale di crescita, che può variare in base al grado di internazionalizzazione e alla varietà di un'istituzione o degli sforzi compiuti a favore della promozione da parte dell'agenzia nazionale.

Questi **12** partecipanti propongono una formulazione più flessibile, che tiene conto di una valutazione qualitativa delle domande:

*<sup>2</sup> Se i sussidi richiesti superano i fondi disponibili, ~~la loro ripartizione~~ vengono ripartiti tra i singoli ambiti formativi e ~~le relative~~ istituzioni e organizzazioni a essi collegati tenendo conto della quota dei fondi disponibili assegnati nell'anno di finanziamento precedente e del potenziale di crescita per l'anno in questione; l'agenzia nazionale sottopone una proposta alla SEFRI. ~~avviene tenendo conto della quota dei fondi disponibili, espressa in percentuale, concessa loro sulla media dei quattro anni di promozione precedenti.~~*

*<sup>3</sup> ~~I fondi disponibili sono distribuiti secondo questa chiave di ripartizione tra gli ambiti formativi di cui all'articolo 2 capoverso 2 LCMIF e in seguito tra le istituzioni e le organizzazioni di cui all'articolo 4 all'interno di ogni ambito formativo.~~*

**FSPG** considera positiva l'equa ripartizione dei fondi disponibili tra tutte le istituzioni e le organizzazioni che hanno presentato domanda. Fa tuttavia notare che in questo modo vengono esclusi i nuovi richiedenti e i progetti innovativi che non si ripetono, frequenti nel settore giovanile, che non hanno ottenuto fondi negli anni precedenti. Propone pertanto una formulazione leggermente diversa del capoverso 2:

*<sup>2</sup> Se i sussidi richiesti superano i fondi disponibili, ~~la loro ripartizione~~ vengono ripartiti tra i singoli ambiti formativi e ~~le relative~~ istituzioni e organizzazioni a essi collegate tenendo conto della quota dei fondi disponibili assegnati nell'anno di finanziamento precedente e del potenziale di crescita per l'anno in questione. In tal caso l'agenzia nazionale sottopone alla SEFRI una proposta per la ripartizione dei fondi disponibili. ~~avviene tenendo conto della quota dei fondi disponibili, espressa in percentuale, concessa loro sulla media dei quattro anni di promozione precedenti.~~*

#### 4.1.6 Articolo 8 Presentazione della domanda

**FR e VS** ritengono che l'elenco delle indicazioni e degli allegati che la domanda deve contenere debbano essere più di natura indicativa. Ci sono casi, per esempio, in cui mancano le convenzioni di cooperazione. Un simile formalismo impedirebbe quindi una cooperazione, inducendo un effetto controproducente.

Per **USAM** non viene dato sufficiente peso allo sviluppo del sistema formativo svizzero, all'importanza del sistema della formazione professionale e al necessario legame con l'economia.

#### 4.1.7 Articolo 9 Costi di progetto computabili

Secondo **27** partecipanti (**UR, SZ, OW, NW, FR, BL, SG, AG, TI, VS, JU, SIC Svizzera, swissuniversities, USU, LCH, FSEA, Movetia, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, youngCaritas, yes, SKP, ICYE e DOJ**) una copertura in linea di massima del 60 per cento dei costi computabili per i progetti di cooperazione internazionale è insufficiente o poco flessibile. A loro avviso, è necessaria una maggiore flessibilità per quanto riguarda la copertura dei costi da parte della Confederazione. Propongono di ridurre dal 40 al 20 per cento la quota propria richiesta ai partner per il progetto sostenuto e di procedere in tal modo non solo in casi eccezionali. Ci sono molti casi particolari, e per gli ambiti formativi con una scarsa esperienza nel campo dell'internazionalizzazione o per molte piccole organizzazioni (p. es. associazioni) e scuole una maggiore partecipazione ai costi da parte della Confederazione è decisiva per la presentazione della domanda. **NW, SG, swissuniversities, USU, Movetia, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, yes, SKP, ICYE e DOJ** rimandano ad altri ambiti della promozione ERI, come la legge Innosuisse e, **FSEA**, all'ordinanza sulla formazione professionale. **NW, USU, Movetia, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, yes, SKP, ICYE e DOJ** ritengono che un contributo federale massimo dell'80 per cento possa avere un effetto significativo e consentire una promozione e una partecipazione eque di tutti gli ambiti formativi. Ricordano inoltre

a questo proposito, insieme a **SG, swissuniversities, LCH e FSEA**, che i partner di progetto svizzeri sono poco competitivi nel contesto europeo se devono contribuire con il 40 per cento di fondi propri. Il programma Erasmus+ prevede in genere una quota di fondi propri del 10–20 per cento soltanto, cosa che ricordano anche **OW e youngCaritas**.

Di conseguenza **18<sup>7</sup> di 27** partecipanti propongono la seguente **modifica all'articolo 9 capoverso 3**:

*<sup>3</sup> I sussidi coprono ~~in linea di principio~~ di norma il 60 per cento ~~al massimo~~ dei costi computabili, **ma al massimo l'80 per cento**.*

**SSISS** concorda con questa proposta. I nuovi progetti possono infatti aver successo soltanto con un sufficiente finanziamento iniziale e va assolutamente evitato «*che l'incontestato e sensato investimento nella mobilità e negli scambi comporti tagli in altri ambiti della formazione*».

#### **4.1.8 Articolo 10 Spese per il personale**

**FR** propone di menzionare nell'allegato l'importo massimo di 800 franchi al giorno.

Secondo **FSEA** questo importo fisso massimo è poco adeguato. Proprio nel settore della formazione continua sono attive molte piccole organizzazioni che devono far ricorso ad esperti esterni, la cui tariffa giornaliera è però solitamente più elevata dell'importo massimo citato. Considerato che è inusuale indicare tariffe giornaliere fisse in un'ordinanza al di fuori dell'allegato e che le spese per il personale sono conteggiate secondo la quota massima di cui all'articolo 9 capoverso 3, **FSEA** propone di modificare l'articolo 10 capoverso 1 nel modo seguente:

*<sup>1</sup> L'agenzia nazionale conteggia le seguenti spese per il personale, ~~ma al massimo 800 franchi per persona al giorno~~:*

#### **4.1.9 Articolo 11 Costi materiali**

**ZH** propone di promuovere in maniera più vincolante i viaggi ecosostenibili nel capoverso 3, prevedendo che i viaggi in aereo siano finanziati soltanto se hanno una durata di almeno otto ore e se non è possibile utilizzare altri mezzi di trasporto.

**FR** propone che gli importi massimi di 500 e 1300 franchi relativi ai viaggi citati nel capoverso 3 figurino soltanto nell'allegato.

#### **4.1.10 Articolo 12 Esame e decisione**

Per **USAM** non viene dato sufficiente peso allo sviluppo del sistema formativo svizzero, all'importanza del sistema della formazione professionale e al necessario legame con l'economia.

**SIC Svizzera e USU** propongono che anche nell'**articolo 12 capoverso 1** sia specificato, come per l'articolo 7, che la SEFRI può delegare la competenza decisionale a Movetia:

*<sup>1</sup> L'agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. ~~Quest'ultima si pronuncia mediante decisione. La SEFRI può delegare la competenza decisionale all'agenzia nazionale.~~*

**FSEA** propone inoltre di fare a meno della disposizione potestativa e di riformulare il capoverso 1 dell'articolo 12 come segue:

*<sup>1</sup> L'agenzia nazionale esamina le domande e **decide sulla concessione dei sussidi**. ~~le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest'ultima si pronuncia mediante decisione.~~*

### **4.2 Capitolo 3: Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione**

**FR e VS** fanno notare che, secondo il rapporto esplicativo, i sussidi non si iscrivono in una logica di programma. In questo contesto riscontrano un cambiamento rispetto all'ordinanza precedente. Viene

<sup>7</sup> NW, SG, JU, swissuniversities, USU, LCH, FSEA, Movetia, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, youngCaritas, yes, SKP, ICYE e DOJ

posto un limite temporale al finanziamento che riduce il margine di manovra delle scuole universitarie e mette quindi a rischio la sostenibilità dei progetti, in particolare nel caso di cooperazioni extraeuropee.

L'**Università di San Gallo** approva la revisione totale dell'ordinanza e il fatto che in tal modo possano continuare a essere sostenute le cooperazioni, come quella tra l'Università di San Gallo e i due Institutes of Advanced Studies di Bucarest e di Sofia<sup>8</sup>. A suo avviso, le cooperazioni sono estremamente proficue dal punto di vista scientifico. L'ateneo di San Gallo promuove le interazioni tra scuole universitarie svizzere e istituzioni partner in Europa dell'Est, all'interno e all'esterno dell'UE, e apre interessanti prospettive alle nuove leve scientifiche. Sottolinea l'importanza di queste cooperazioni per il futuro perché contribuiscono a far sì «*che si possa rispondere ai requisiti della generazione e della diffusione di conoscenze scientifiche competitive in un contesto internazionale*». La Società accademica svizzera di studi sull'Europa orientale (SAGO) accoglie pertanto con favore la prosecuzione della citata cooperazione.

Un numero ridotto di pareri proponeva modifiche al capitolo 3.

#### 4.2.1 Articolo 13 Presentazione della domanda

**FR** e **VS** osservano che il termine «eccellenza» è controverso e suggeriscono di fornirne almeno una definizione, se deve essere impiegato nell'ordinanza.

**FSEA** non è d'accordo che la domanda debba indicare il contributo del progetto agli ambiti di promozione di cui all'articolo 3 LCMIF. Per quanto riguarda la formazione continua ciò risulta problematico perché nel suddetto articolo la formazione continua non è menzionata e gli obiettivi sono formulati in maniera piuttosto restrittiva. Nella cooperazione internazionale vi sono anche altri obiettivi importanti sul piano della politica della formazione. Propone pertanto di rimandare all'articolo 4 LCMIF anziché all'articolo 3:

<sup>2</sup> Deve contenere le seguenti indicazioni:

a. il contributo degli obiettivi e delle misure definiti nei progetti e nelle attività:

1. all'importanza politica per lo spazio formativo svizzero,
2. all'eccellenza degli ambiti formativi o dei loro attori,
3. agli ambiti di promozione di cui all'articolo ~~3~~ 4 LCMIF;

#### 4.2.2 Articolo 15 Costi computabili

**FR** fa notare che nel capoverso 1 della versione francese dell'avamprogetto si rimanda agli articoli 11 e 12 anziché 10 e 11.

**SIC Svizzera**, **USU** e **FSEA** propongono che, come per l'articolo 9, anche nell'articolo 15 capoverso 2 sia specificato che la Confederazione può assumere al massimo l'80 per cento dei costi computabili.

<sup>2</sup> I sussidi della Confederazione coprono ~~complessivamente~~ **di norma** il 60 per cento al massimo dei costi computabili, **ma al massimo l'80 per cento**.

#### 4.2.3 Articolo 16 Esame e decisione

Per **USAM** non viene dato sufficiente peso allo sviluppo del sistema formativo svizzero, all'importanza del sistema della formazione professionale e al necessario legame con l'economia.

### 4.3 Capitolo 4: Borse di studio d'eccellenza e sussidi per istituzioni selezionate

#### 4.3.1 Articolo 17 Borse di studio d'eccellenza

**ZG** ritiene che oltre ai due istituti europei citati andrebbe indicata almeno un'altra istituzione proveniente preferibilmente dall'area anglosassone ed effettivamente attiva nella ricerca all'avanguardia, in quanto l'eccellenza si riscontra anche al di fuori dell'UE. Secondo **ZG** l'accento è posto unilateralmente sull'UE e ciò comporta dei rischi anche per la cooperazione nella ricerca, ossia il centralismo e un ridotto sviluppo demografico, con un conseguente minor dinamismo economico e scientifico. L'assegnazione delle borse

<sup>8</sup> New Europe College (NEC) di Bucarest e Center for Advanced Studies (CAS) di Sofia ([Cooperazioni in materia di formazione \(admin.ch\)](#))

di studio d'eccellenza deve avvenire in un'ottica globale e l'ampliamento del numero di istituzioni coinvolte dovrebbe essere possibile senza aumentare il numero complessivo di borse.

Anche **TG** ritiene che vi sia un potenziale di miglioramento nella scelta degli istituti sostenuti con le borse di studio. Suggerisce di considerare le borse d'eccellenza in maniera più ampia e di consentire quindi un sostegno anche alla formazione nell'ambito delle scienze naturali. La scelta degli istituti si baserebbe così sia sull'obiettivo di studiare l'integrazione in Europa sia su quello di promuovere le nuove leve scientifiche. Non è indispensabile limitarsi agli istituti menzionati, e per assicurare la formazione di specialisti con conoscenze specifiche del contesto europeo non bisogna necessariamente ricorrere a borse d'eccellenza.

**USU** ritiene che il finanziamento di borse per le formazioni postuniversitarie presso il Collegio d'Europa di Bruges e Natolin e l'Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze non debba avvenire sulla base di riflessioni politiche ed economiche. La scelta degli istituti deve invece fondarsi sull'interesse degli studenti per le attività di mobilità e di cooperazione nel settore della formazione e sulla qualità della formazione. Invita pertanto il Consiglio federale a riformulare il capitolo 4 in modo che la scelta degli istituti sia basata sugli interessi accademici e sulla promozione di una maggiore varietà di indirizzi specialistici. Secondo **USU** vengono eccessivamente avvantaggiati gli studenti di relazioni internazionali.

#### **4.3.2 Articolo 18 Condizioni per l'ottenimento di una borsa di studio**

**UDC** mette in questione la possibilità offerta ai cittadini stranieri di beneficiare delle borse di studio, perché le persone maggiorenti e integrate che hanno svolto buona parte della propria formazione in Svizzera potrebbero ottenere senza problemi la cittadinanza svizzera.

**HotellerieSuisse** si dice sorpresa della distinzione tra richiedenti di una borsa di studio che hanno «studiato per almeno due anni nel sistema universitario svizzero» e quelli con una «formazione di livello terziario» all'estero, visto che le scuole universitarie si trovano al livello terziario. Se si tratta di una formazione professionale superiore, andrebbe specificato. Va inoltre chiarito se i due anni menzionati debbano essere svolti in un indirizzo di studio rilevante.

#### **4.4 Capitolo 5: Sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento**

##### **4.4.1 Articolo 28 Elaborazione di proposte di progetto**

Per **USAM** non viene dato sufficiente peso allo sviluppo del sistema formativo svizzero, all'importanza del sistema della formazione professionale e al necessario legame con l'economia. A suo avviso è indispensabile integrare espressamente i partner della formazione professionale nei progetti relativi alla formazione professionale e verificare questa integrazione.

#### **4.5 Capitolo 6: Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris**

##### **4.5.1 Articolo 32 Commissione di selezione**

**USU** accoglie con favore la presenza nella Commissione di selezione di un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere.